



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

AREA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

UFFICIO EDILIZIA PRIVATA

DETERMINAZIONE

Determ. n. 806 del 23/12/2022

Oggetto: AGGIORNAMENTO AI SENSI DELL'ART. 16, COMMA 9 DEL DPR N. 380/2001 ED ARTICOLO 48, COMMI 1 E 2 DELLA L.R. N. 12/2005 DEL COSTO DI COSTRUZIONE - ANNUALITÀ 2023.

.

IL RESPONSABILE DELL' AREA

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 2 in data 01.02.2022 con il quale è stato nominato il Responsabile dell'Area Pianificazione del Territorio e Gestione del Territorio ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.197 del 15.12.2022 con la quale è stato approvato il PEG provvisorio 2023;

PREMESSO che l'art. 16, comma 9, del DPR n. 380 del 2001 ha sostituito l'art. 6 della Legge n. 10 del 1977 (i cui primi 4 commi erano stati a loro volta sostituiti dall'art. 7, comma 2, della legge n. 537/1993), demandando alle regioni la determinazione del costo di costruzione degli edifici residenziali da applicare al rilascio dei permessi di costruire, con riferimento ai costi ammissibili per l'edilizia agevolata;

ATTESO che la Regione Lombardia ha determinato inizialmente il costo di costruzione in Lire 482.300 al metro quadro (pari ad Euro 249,09) con deliberazione della Giunta Regionale n. 5/53844 del 31 maggio 1994 – pubblicata sul BURL , 5° Supplemento Straordinario del 24.06.1994;

PRESO ATTO che successivamente non vi è più stato alcun intervento regionale, ne vi sono previsioni a breve termine in tale senso;

PRESO ATTO inoltre che l'art. 16, comma 9 del DPR 380/2001, nonché art. 48, comma 2 della Legge Regionale n. 12/2005, hanno stabilito che nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali, ovvero in assenza di queste, il costo di costruzione è adeguato annualmente ed autonomamente dal Comune in ragione dell'intervenuta variazione del costo di costruzione accertata dall'ISTAT;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 10 in data 13.01.2022 con la quale è stato aggiornato il costo di costruzione per l'annualità 2022 in €. 434,41 al mq;

CONSIDERATO che, in assenza di aggiornamenti regionali, il metodo che si ritiene più consono per l'aggiornamento è quello di prendere in considerazione le variazioni dell'indice ISTAT intervenute annualmente nel mese di giugno;

DATO ATTO che la variazione ISTAT ha rilevato un indice del costo di costruzione di un fabbricato residenziale - dati mensili - base 2015=100 per il mese di giugno 2021 pari a 107,4 e per il mese di giugno 2022 pari a 121,3 e che pertanto il nuovo costo di costruzione base, applicabile dal 01.01.2023 ai sensi di legge, risulta così determinato:

$$€. 434,41 \times 121,3/107,4 = €. 490,63$$

VISTI:

- l'art. 179 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 "Accertamento entrata";
- Il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- il Bilancio di Previsione dell'annualità 2023 in fase di approntamento;

DATO conseguentemente atto della propria competenza in merito:

DETERMINA

- 1 **DI DARE ATTO** che quanto descritto nelle premesse forma parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2 **DI DARE ATTO** che l'aggiornamento del costo di costruzione per l'annualità 2023 è stato fissato in **€. 490,63** al metro quadrato;
- 3 **DI APPLICARE** il nuovo valore del costo di costruzione così come sopra determinato a tutti i titoli abilitativi procedibili per interventi edilizi onerosi a decorrere dal **1° gennaio 2023**.

Avverso alla presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. o entro 120 gg. al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 gg. se trattasi di appalto di lavori, servizi o forniture.

**Sottoscritta dal Responsabile d'Area
(GALLI DANIELA)
con firma digitale**